

Ecc.Mo T.A.R. del Lazio-Roma

Prima Sezione Quater

n.R.G. 2382/2022

Ricorso ex Art. 43 c.p.a.

per il Sig.

MOLTENI Fabio Alessandro	C.F. MLT FLS 74E06 F205I
---------------------------------	---------------------------------

rappresentato e difeso dall'**avv. Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C, fax 06/32.23.494, Pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al ricorso originario, ed elettivamente domiciliato presso il primo con studio sito in Roma, alla via San Tommaso D'Aquino, 80;

contro

Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;

**tutti coloro inseriti nella graduatoria finale di merito
impugnata nella loro qualità di controinteressati.**

al fine dell'annullamento

della graduatoria finale del concorso interno volto alla copertura di 313 posti di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di ogni atto ad essa presupposto, conseguenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse del ricorrente (**Doc.A**).

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sua esclusione dal concorso in parola, stante l'esito negativo della prova scritta, deducendo l'illegittimità di alcune domande, come di seguito si espone.

Il bando, all'art. 5, ha previsto che la prova scritta s'intenderà superata con voto *"non inferiore a 21/30"*¹. Con apposito avviso il Ministero dell'Interno ha decretato che essa avrebbe avuto durata di *"60 minuti"* consistendo *"nella soluzione di n. 60 quesiti a risposta multipla"*.

Completata la prova in questione e pubblicato l'esito sul profilo personale del Concorso, l'odierno ricorrente ha dovuto prendere atto

¹ vd. anche art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 30/04/2020, n. 58.

che il punteggio attribuitogli era di 20.50 non utile al suo superamento. Considerata la soglia di sbarramento di 21/30 e il peso di 0,50 di ogni domanda, **questi non ha superato la prova per una sola risposta.**

Orbene, con il Ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. Lazio l'odierno ricorrente ha contestato la legittimità di alcune delle domande somministrate, *in specie* la n. 52, oltre alla n. 59, alle quali ha conseguito il punteggio di zero, integrando la prova di resistenza dal momento che l'illegittimità **anche di uno solo** di tali quiz (0,50) darebbe evidenza del potenziale raggiungimento della soglia di 21/30 (20.50+0.50).

Il TAR ha respinto la domanda cautelare.

Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR, ha accolto la domanda, ordinando una seduta suppletiva di prova orale.

Il Ricorrente ha superato la prova orale.

Le contestazioni sono le seguenti.

Quesito n. 52

Il **quesito n. 52** è così formulato:

“Domanda 052. Per realizzare il calcestruzzo armato ho necessità di reperire i ferri: quali esistono in commercio?”

- A) Tutti i diametri pari, **mentre i dispari sono prodotti per diametri inferiori a 20 mm.**
B) Tutti i diametri pari, **mentre i dispari non sono prodotti.**
C) Tutti i diametri pari, **mentre i dispari sono prodotti per diametri inferiori a 10 mm”.**

La domanda, in uno con la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione, cioè la risposta C), assume che chi intenda realizzare il calcestruzzo armato, quindi abbia per questo necessità dei ferri² (i.e. ferri della qualità “B450A” o “B450C”, cioè le sole ammesse per armare il calcestruzzo), possa “**reperire**” in commercio solo quelli di diametro Ø dispari “*inferiori a 10 mm*”, in quanto, come si legge nella risposta, questi sarebbero gli unici diametri dispari ad essere prodotti.

Tuttavia, l'assunto è manifestamente erroneo.

Lo scrivente ha documentato (**Doc. 1 – vd. anche in note 3, 4, 5 e 6**) come al fine di realizzare il calcestruzzo armato **siano “reperibili” in commercio ferri (i.e. barre in acciaio della qualità “B450C”³, prodotte e vendute come tali al fine di armare il calcestruzzo) di diametro Ø dispari di 25 mm** ragion per cui, alla stregua delle risposte A) e B), **anche la risposta C) è manifestamente erronea.** La p.a., con la memoria depositata in I grado, **non ha contestato il Doc. 1 in parola.**

² I ferri per armare il calcestruzzo sono, perlopiù, barre in acciaio e reti elettrosaldate.

³ Le **NTC2018** prevedono, al fine della realizzazione di strutture in calcestruzzo armato, due tipi di acciaio (B450A e **B450C**) che devono rispettare determinate caratteristiche e condizioni. Le NTC prevedono, per quanto qui interessa, che “le barre in acciaio tipo B450C devono avere diametri dalle dimensioni comprese tra i sei ed i quaranta millimetri, se sono prodotte e fornite come tali”.

Del resto, non avrebbe potuto contestarlo, palesando esso una circostanza **oggettivamente incontrovertibile**: testo di studio “Sussidi didattici per il corso di costruzioni edili”, Parte III, pag. 16, Autore Prof. Ing. Francesco Zanghì – Strutture in Cemento Armato, 2013; testo che trova puntuale riscontro nel mercato, come attestato da ben 4 Società “big” del settore (Ferriera Valsabbia S.p.A.⁴, Carniello s.r.l.⁵, Oppo s.r.l.⁶ e PSM s.r.l.⁷) che producono e commercializzano come tali barre in acciaio “B450C” in ossequio alle NTC2018 (cioè dalle dimensioni comprese tra i 6 e i 40 millimetri) con diametro Ø di 25 mm al fine della realizzazione del calcestruzzo armato, pubblicizzando ampiamente tale produzione definendola - inequivocabilmente - “standard”. Con questa evidenza documentale non può dubitarsi che ciò che esiste in commercio, ed è quindi reperibile per colui che intenda realizzare il calcestruzzo armato, è ciò che è prodotto e ordinariamente commercializzato.

Piuttosto l'Amministrazione, in un'evidente difficoltà, ha assunto (v. memoria difensiva *ex adverso* prodotta in I grado, pp. 5 e 6 – **Doc. 2**)

⁴ <https://www.ferriera-valsabbia.com/tondo-da-cemento-armato/> (vd. anche **Doc. 1.1**);

⁵ <https://www.carniello.it/it/prodotti/acciaio-per-cemento-armato-in-barre>;

⁶ https://www.oppo.it/tabelle/tondi_sezionexnumero.htm;

⁷ [https://www.psmsrl2009.it/tondo-per-cemento-armato/tabella-dimensioni-tondo-per-ca#:~:text=Le%20barre%20in%20acciaio%20tipo,e%20sono%20lunghe%2012%20metri](https://www.psmsrl2009.it/tondo-per-cemento-armato/tabella-dimensioni-tondo-per-ca#:~:text=Le%20barre%20in%20acciaio%20tipo,e%20sono%20lunghe%2012%20metri;);

che la risposta C) sarebbe corretta sostenendo che i ferri di diametro dispari di 25 mm non sarebbero prodotti - al pari di ogni altro ferro di diametro dispari “diverso” da quelli inferiori a 10 mm - se non eventualmente “*su ordinazione*” e soltanto per esigenze “*straordinarie, specifiche e molto particolari*” tali da consigliare, in ipotesi, all’impresa produttrice del settore – perché economicamente più vantaggioso – un temporaneo “*cambio della produzione ordinaria*”.

Tuttavia, la circostanza è smentita documentalmente dal momento che il Doc. 1 (vd. anche in note 3, 4, 5 e 6) – si ribadisce, non specificamente contestato dalla p.a., né quanto al suo contenuto, né quanto alla fonte - dimostra come i ferri di diametro Ø dispari di 25 mm, al pari di quelli di diametro inferiore a 10 mm contemplati dalla risposta C) alla domanda come gli unici prodotti e reperibili, siano in realtà anch’essi “ordinariamente” prodotti e reperibili in commercio per realizzare il calcestruzzo armato. Anzi, da quanto documentato, emerge che, per ciò che concerne i ferri quali barre in acciaio della qualità B450C, il diametro di 25 mm è l’unico diametro dispari ad essere prodotto e commercializzato.

Quindi, l’assunto della p.a. secondo cui tale diametro Ø (25 mm) non sarebbe prodotto e reperibile sul mercato se non eventualmente “*su*

ordinazione” e soltanto, in ipotesi, per esigenze “*straordinarie, specifiche e molto particolari*” tali da consigliare all’impresa produttrice – perché economicamente vantaggioso – un temporaneo cambio della produzione ordinaria, al pari di ogni altro diametro dispari superiore a 10 mm, **è manifestamente inconsistente e smentito per tabulas.**

Del resto, con la memoria difensiva (v. ancora pp. 5 e 6 *sub* Doc. 2), la p.a. afferma che “*secondo NTC 2018 **gli acciai B450C**, di cui al § 11.3.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro Ø compreso tra 6 e 40 mm. Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 il diametro Ø delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm*” e fin qui nulla quaestio, ma aggiunge, poi, che “*tali valori sono riportati anche su manuali e testi come per esempio “Tecnologia delle Costruzioni” di riferimento per gli Istituti Tecnici per Geometri edito da Le Monnier, Autori: G. K. Koenig - B. Furiozzi - F. Brunetti – G. Ceccarelli -Volume 1 pag. 231: “In commercio esistono tutti i diametri pari, mentre i dispari vengono prodotti per diametri inferiori a 10 mm*”. Si tratta, però, di un **testo del 2002, evidentemente non aggiornato su diametri prodotti per “barre” in acciaio “B450C”, ammesso che il passaggio riportato dalla p.a. si riferisca alla tipologia di barre in commento, poiché la citazione è parziale per cui neppure si comprende a quali ferri l’autore alluda (Doc. 2.1).**

Né l'Amministrazione potrebbe assumere, come pure pare tenti di fare, che la domanda non avrebbe inteso richiedere quali ferri siano in produzione, e quindi reperibili sul mercato, al fine di realizzare, in generale, il calcestruzzo armato, ma quali ferri siano disponibili esclusivamente in un contesto <<di una situazione emergenziale>> ed al livello di commercializzazione <<direttamente dal produttore>>.

Sul punto, infatti, è d'uopo evidenziare nuovamente la formulazione della domanda in commento e delle relative risposte:

“Domanda 052. Per realizzare il calcestruzzo armato ho necessità di reperire i ferri: quali esistono in commercio? A) Tutti i diametri pari, mentre i dispari sono prodotti per diametri inferiori a 20 mm. B) Tutti i diametri pari, mentre i dispari non sono prodotti. C) Tutti i diametri pari, mentre i dispari sono prodotti per diametri inferiori a 10 mm”.

Non può dubitarsi che chiedere al candidato - **questo è l'inequivoco tenore letterale e senso del quesito n. 52** - se al fine di realizzare il calcestruzzo armato siano “prodotti”, e quindi “reperibili” “sul mercato”, solo ferri di diametro Ø dispari inferiore a 10 mm **sia tutt'altra cosa** che chiedere al medesimo - **questo è il significato del tutto inespresso (quindi inammissibile) che la p.a. pare pretenda di attribuire al quesito** – non già quali ferri siano prodotti e quindi reperibili sul mercato, ma quali siano reperibili solo a livello di commercio “direttamente dal produttore” in “contesto emergenziale”.

Da cosa il candidato avrebbe dovuto o potuto desumere che la domanda in parola si riferisse non già alla realizzazione del calcestruzzo armato, e quindi ai ferri prodotti e reperibili a tal fine, bensì alla realizzazione del calcestruzzo armato in un contesto emergenziale, con riferimento solo alle strutture provvisorie e solo laddove ritenuta necessaria una loro armatura immediata? Inoltre, da cosa il candidato avrebbe potuto o dovuto desumere che la domanda si riferisse non già al commercio, sia esso direttamente dal produttore o anche dal rivenditore, ma solo al primo dei due livelli di commercializzazione?

Eppure, affinché la domanda possa dirsi **univoca**, tale preteso significato dovrebbe emergere dalla domanda stessa e dalle risposte, mentre invece nulla è dato ricavarsi in alcun atto del procedimento, né prima né dopo la correzione della prova scritta, anzi tutt'altro. La p.a., quindi, con la memoria difensiva, fatta propria dal T.A.R., non solo ha preteso (inammissibilmente) di assumere, contro l'evidenza documentale, che non sarebbero oggi reperibili in commercio ferri di diametro dispari pari a 25 mm, ma si è spinta finanche al punto di contrapporre (inammissibilmente, peraltro solo nel presente giudizio) al dato letterale della domanda e delle risposte significati

del tutto inespressi idonei a cambiare il senso stesso della domanda, per cui si tratterebbe di due quesiti diversi.

Sul punto il fatto, pure dedotto dalla p.a., che i diametri dispari <<più diffusi>> sarebbero quelli da 5 o 7, con ciò riferendosi apertamente ai ferri quali le “reti elettrosaldate” della qualità “B450A” e non già ai ferri quali le “barre in acciaio”, è palesemente inconsistente. Infatti, ammesso e non concesso che ciò possa essere vero, è fin troppo evidente che una cosa è il diametro prodotto e “reperibile” in commercio, tutt’altra cosa è quello prodotto e “più diffuso” in commercio. Si tratta, chiaramente, di due concetti diversi, in alcun modo sovrapponibili, idonei a cambiare il senso stesso della domanda. Il fatto che il diametro di 25 mm possa non essere il più diffuso sul mercato non significa che non sia reperibile sul mercato.

Perciò l'Ecc.Mo TAR converrà con lo scrivente che il quesito n. 52 recava un palese vizio in quanto ogni risposta alla domanda, così come formulata al candidato, era del tutto erronea. Non recando la domanda alcuna risposta esatta, il candidato non ha fatto altro che contrassegnare come corretta, non a caso, la risposta A) che più delle altre si avvicinava alla realtà, essendo le risposte B) e C), come detto, in alcun modo opzionabili.

Lo scrivente confida che quanto argomentato e documentato con riguardo alla domanda n. 52 renda evidenza all'Ill.Mo TAR della sussistenza del c.d. *fumus boni iuris* sia, come già illustrato, sotto il profilo della prova di resistenza, pesando tale domanda 0,50 punti e non avendo l'odierno ricorrente raggiunto la soglia di sbarramento di 21/30 per soli 0,50 punti, sia sotto il profilo della manifesta erroneità o quanto meno, a tutto voler concedere, della palese ambiguità del quesito in commento.

Quesito n. 59

Benché il motivo testé trattato risulta assorbente, lo scrivente ritiene di riproporre in questa fase cautelare anche l'ulteriore doglianza afferente al **quesito n. 59**. Infatti, tale quesito risulta così formulato:

Domanda 059. Quando si ha una lesione di fessurazione?

A) Quando il solido murario subisce, reversibilmente, una variazione di forma.

B) Quando la massa muraria subisce una soluzione di continuità.

C) Quando il solido murario subisce, irreversibilmente, una variazione di forma.

Lo scrivente ha contestato la legittimità della domanda in parola in quanto **non reca alcuna risposta corretta**. L'Amministrazione ha ritenuto corretta la risposta B) che, invece, è erronea.

Infatti, come documentato dinanzi al T.A.R. (**Doc. 3**), nella teoria dei dissesti la “lesione di fessurazione” può riguardare soltanto il solido murario e non la massa muraria. Basti pensare che la stessa definizione enciclopedica di massa afferma che *“la massa è la quantità di materia, omogenea o no, indipendentemente dalla forma che l’insieme assume o può assumere Il termine si usa non solo con riferimento a corpi solidi, ma anche a materiali incoerenti, a liquidi o ad aeriformi, quando si presentino o si considerino in un insieme più o meno compatto”*. mentre con solido, dal punto di vista geometrico, si intende *“figura o corpo a tre dimensioni, che quindi delimita una porzione di spazio”*.

Del resto, il candidato neppure avrebbe potuto ritenere che l’Amministrazione, con la risposta B), seppure si riferiva alla massa muraria, volesse intendere in realtà il solido murario. Ciò in quanto nello stesso contesto della domanda, alle risposte A) e C), la p.a. menzionava il concetto di solido murario, così portando palesemente il candidato a tenere ben distinti i due concetti di solido murario e massa muraria e ad orientarsi verso un’altra risposta ancorché pure erronea.

Con la memoria depositata (v. p. 7) dinanzi al T.A.R. la p.a. ha sostenuto che il candidato avrebbe potuto comprendere che con il termine “massa muraria” volesse dirsi “solido murario” stante - a suo

dire - il riferimento alla “soluzione di continuità” nella risposta B la quale richiamerebbe pacificamente la lesione di fessurazione.

Tuttavia, l'assunto è erroneo.

Il riferimento, nella risposta B), alla massa muraria anziché al solido murario, in un contesto della domanda dove il concetto di solido murario era presente e ripreso dalle risposte A) e C), rendeva la domanda medesima **palesamente ambigua e oggettivamente fuorviante**, idonea come tale a generare confusione nel candidato.

Infatti, il candidato avrebbe potuto essere portato a ritenere che, a fronte dell'erronea associazione “massa muraria” – “soluzione di continuità”, **avrebbe dovuto propendere per l'associazione “solido murario” – “variazione di forma”** intendendo con “variazione di forma” altro modo per descrivere una lesione di fessurazione del solido, magari ripresa da qualche testo da lui non consultato in fase di studio.

Del resto, l'Amministrazione afferma che: *“nei principali testi consultabili in materia di dissesti e opere di consolidamento, la manifestazione della sofferenza della struttura è in genere definita come “discontinuità ovvero soluzione di continuità in una struttura”*. Tuttavia, l'assunto **è rimasto privo di riscontro**; in ogni caso, quand'anche fosse per assurdo effettivamente così, il fatto stesso che la p.a. dica *“nei*

principali testi” e “in genere” rende la misura che così, comunque, non è sempre e univocamente, il che è sufficiente a dover ritenere che l’espressione “soluzione di continuità” non potesse ex se valere a superare l’errore nell’aver indicato “massa muraria” anziché “solido”.

Né avrebbe potuto essere d’aiuto il fatto, pure dedotto dalla p.a., che il concetto di “variazione di forma” richiamerebbe senza dubbio quello di “deformazione” e non di fessurazione. Infatti, nella teoria dei dissesti, come documentato, non v’è alcuna definizione univoca di deformazione che potesse indurre il candidato, con certezza, a superare la confusione generata dall’erroneità della risposta B ritenuta corretta.

Da qui l’illegittimità del quiz, poiché **la domanda e le risposte di una prova a quiz a tempo devono essere certamente univoche, in alcun modo suscettibili di generare confusione o incertezza.**

Proprio al fine di superare tale incertezza la p.a. ha sostenuto, altresì, che in un testo non meglio specificato fosse associato alla lesione di fessurazione il concetto di massa muraria anziché solido murario. Tuttavia, **l’assunto è rimasto del tutto generico e privo di qualsivoglia riscontro probatorio.** In ogni caso, a tutto voler concedere, il fatto che possa essere per assurdo riportato in un testo il termine massa muraria e non solido murario, circostanza che si esclude

non essendoci evidenza di ciò, esso non sarebbe determinante dal momento che la domanda resterebbe ambigua e fuorviante. Infatti, quand'anche così fosse, sia la risposta A) che la risposta B) farebbero, a quel punto, riferimento a due termini diversi "massa muraria" e "solido murario" per descrivere lo stesso identico concetto. Sul punto è evidente che anche la doppia definizione in modo diverso dello stesso concetto è oggettivamente idonea ad indurre in errore il candidato sul significato che nella risposta si vuole attribuire a massa muraria e a solido murario così da mettere dubbi ingiustificati al candidato nello scegliere la risposta che dovrebbe intendersi esatta.

Violazione della *lex specialis* e dell'art. 1 della L.

**07/08/1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza
d'istruttoria, manifesta illogicità, arbitrarietà e disparità
di trattamento.**

Se questo è quanto emerge *per tabulas*, la somministrazione di un questionario recante le domande contestate integra una palese violazione della *lex specialis* della selezione dal momento che la p.a. ha,

di fatto, somministrato all'odierno ricorrente non già 60 domande univocamente corrette, come avrebbe dovuto essere, bensì solo 58.

La questione è molto importante. Infatti, (i) l'Amministrazione non ha mai pubblicato alcun avviso di rettifica del bando, anzi, come si dirà *infra*, ha pubblicato l'avviso recante modalità di svolgimento della prova scritta in 60 quesiti a risposta multipla; (ii) la previsione della somministrazione di 60 quesiti è correlata all'ulteriore previsione della soglia di sbarramento di almeno 21/30; (iii) la soglia di sbarramento di almeno 21/30 rende evidenza della necessità di porre il candidato nella condizione di rispondere a 60 quesiti che siano tutti legittimi valendo il mancato raggiungimento della stessa quale "esclusione" dal concorso.

Dopo tutto, ragionando a contrario – cioè ritenendo legittimo l'operato della parte Appellata - si giungerebbe inevitabilmente a dover definire una soglia di sbarramento della prova scritta differente da quella prevista dal bando, poiché abbassando il numero di domande legittime aumenta proporzionalmente il numero di risposte esatte.

Dunque, è chiaro che la Controparte o considera il questionario come fosse di 58/59 domande, con ciò confermando la prova orale sostenuta dal ricorrente, considerando, già solo sulla domanda n. 52, che questi ha opzionato l'unica risposta (la

risposta A) che più si avvicinava a quella corretta rispetto alle altre due palesemente sbagliate (B e C), o comunque considerando proporzionalmente rivista la soglia di sbarramento; oppure, a tutto voler concedere, non potrebbe fare altro che riammetterlo garantendogli la ripetizione in tutto o in parte della prova, salva comunque la prova orale già sostenuta dal medesimo ricorrente.

L'Ecc.Mo Consiglio di Stato ha più volte ricordato che nell'ambito di una procedura concorsuale il bando predisposto si pone come vincolo alla stessa Amministrazione, le cui regole valgono da parametro di riferimento rispetto alla legittimità di tutti gli atti concorsuali. Sul punto sia concesso di riportare una delle più recenti statuizioni del Supremo consesso: “[s]i rammenta, sul punto, che nei concorsi pubblici la lex specialis vincola non solo i concorrenti, ma in primis la stessa P.A. che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione. Le regole stabilite nel bando vincolano quindi rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione ed attuazione e ciò in forza (...) del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata

nell'esercizio di potestà connesse alla conduzione della procedura di selezione (sul punto, ex multis, Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530)" (v. III Sezione, Sentenza 27/06/2018, n. 3961).

Ed ancora, proprio in tema di formulazione di una prova scritta con quiz a risposta multipla, la giurisprudenza amministrativa ha statuito, a più riprese, che: *"Con riferimento alle prove concorsuali basate su quesiti a risposta multipla è imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica **effettivamente e incontrovertibilmente** corretta sul piano scientifico"* (v., tra le più recenti, T.A.R. Campania, V Sezione, Sentenza 12/05/2021, n. 3149).

La medesima giurisprudenza ha, altresì, osservato che *"Nell'ambito di una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, **dovendosi ritenere illegittimi i quesiti che contengono più risposte esatte oppure nessuna risposta esatta**"* (v., fra le più recenti, T.A.R. Lazio-Roma, I Sezione, Sentenza 21/06/2021, n. 7346) e, inoltre, che *"In tema di concorsi pubblici, affinché le domande somministrate in una prova concorsuale a risposta multipla possano considerarsi corrispondenti al **principio generale di ragionevolezza** dell'azione amministrativa occorre che le medesime, **in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi,***

siano formulate in modo tale da non pregiudicare ***l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio dei candidati***" (v. Sentenza n. 7346 cit.).

*"Con riferimento alle prove di concorso pubblico, articolate su quesiti a risposta multipla, non è possibile configurare alcuna discrezionalità sulla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere **con certezza** una sola risposta **univocamente** esatta, con esclusione di ogni **ambiguità ed incertezza** di soluzione"* (v., tra le altre, T.A.R. Campania, V Sezione, Sentenza 01/03/2021, n. 1303).

Sempre sul tema la giurisprudenza amministrativa ha ormai da tempo statuito il principio, del tutto condivisibile, secondo cui *"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la **formulazione ambigua** dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta **ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rivelano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti** relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla"* (v., fra le più autorevoli ancorché meno recenti, T.A.R. Campania, Sentenza 28/11/2011, n. 5051).

Ne discende che se la lex specialis della procedura selettiva prevede la somministrazione di 60 domande legittime è indubbio che

inserire 2 domande illegittime equivale a non inserirle, con conseguente somministrazione, di fatto, di 58 domande. Altresì palese è che se le domande avessero dovuto essere 60 è perché 60 avrebbero dovuto rappresentare legittimamente le possibilità per il candidato di raggiungere il punteggio minimo di almeno 21/30 al fine della valutazione della sua idoneità, oltre che il punteggio massimo di 30/30, per cui in presenza di domande viziate la p.a. avrebbe dovuto senz'altro intervenire risomministrando ai candidati un questionario corretto.

Né potrebbe in ipotesi affermarsi, a confutazione del carattere determinante della denunciata illegittimità, che, ove le 2 domande fossero state legittimamente formulate, il candidato avrebbe comunque opzionato una risposta sbagliata. Sul punto è dirimente la considerazione che la risposta del candidato è chiaramente condizionata, sia soggettivamente che oggettivamente, dalla domanda e dal panorama delle possibili risposte contemplate dalla stessa.

Per cui il fatto che l'odierno ricorrente – pur nel dubbio generato, al momento della prova, dall'erroneità di molte domande - abbia comunque fornito una risposta, poi risultata inevitabilmente sbagliata, non può che essere palesemente irrilevante, non potendosi dare alla risposta del candidato alcun valore per il contesto in cui si è inserita.

Ciò tanto più nel caso di specie dal momento che, già solo avuto riguardo alla domanda n. 52, come già esposto, non presentando la stessa alcuna risposta esatta, il candidato non ha fatto altro che contrassegnare come corretta, non a caso, la risposta A), cioè l'unica risposta che più delle altre si avvicinava alla realtà, essendo le B) e C) in alcun modo opzionabili.

Neppure potrebbe in ipotesi sostenersi che l'illegittimità delle 2 domande non ha impedito al candidato di raggiungere la soglia di 21/30. Infatti è chiaro che, nell'ambito di una procedura concorsuale dove il mancato conseguimento della soglia di sbarramento segna la "esclusione" dell'interessato, la non idoneità non può mai prescindere dal rispetto della *lex specialis* risultando altrimenti del tutto arbitraria privandosi ingiustamente il candidato di ogni "arma" (60 quesiti) prevista dal bando onde superare la prova ed inserirsi in graduatoria.

Senza contare, *ad abundantiam*, che la prova era a tempo, prevedendo la *lex specialis* che essa "avrà una durata di 60 (sessanta) minuti" (dunque 1 minuto a domanda, essendo i quesiti 60). Cosicché è logico ritenere che l'erronea formulazione della domanda generi nel candidato uno stato d'incertezza senz'altro a detrimento del (non poco

importante) fattore tempo e della concentrazione e rapidità che una prova a quiz richiede in capo al candidato al fine della sua risoluzione.

In casi analoghi la giurisprudenza amministrativa, facendo suoi i principi affermati dall'Ecc.Mo Consiglio di Stato, riscontrata l'erroneità della domanda somministrata, ha dato atto che: *"per effetto dell'erronea formulazione delle risposte collegate al quesito e della conseguente risposta data dal concorrente e ritenuta illegittimamente errata **questi avrebbe diritto, in astratto, all'attribuzione di un punteggio tale da ritenere raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (21/30, ventuno/trentesimi) ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idoneo, superando così la c.d. prova di resistenza alla proposizione del ricorso**"* (vd. T.A.R., Ordinanza 19/11/2021, n. 6545).

Chi scrive deposita i documenti di cui in narrativa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato gli scriventi dichiarano che il valore della controversia è indeterminabile.

Con profonda osservanza.

Roma, 28/06/2022

ZIMBARDI ANTONIO
2022.06.28 22:35:04
CN=ZIMBARDI ANTONIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits

(Avv. Antonio Zimbardi)